

Meeting Invernale. Giovedì 3 dicembre 2015.

La congiuntura economica, gli scenari competitivi, i dati e le previsioni del Mercato ITS.

Vi ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al "Meeting Invernale ANGAISA" del prossimo 3 dicembre che, come di consueto, si terrà a Milano, presso Palazzo Castiglioni (Corso Venezia, 47 - Milano - Sala Orlando). L'appuntamento di fine anno - realizzato in collaborazione con **FERRARI GROUP** e **OMEGA GRUPPO** - sarà caratterizzato dal primo "Rapporto ANGAISA ITS" (presentato e commentato dal Presidente **Mauro Odorisio**, dal Prof. **Alberto Bubbio** e da **Andrea Ricotti** di Cerved Group), un'approfondita indagine conoscitiva condotta tra le aziende distributrici associate; il volume che verrà distribuito a tutti i partecipanti contiene una serie di informazioni "macro", concernenti la distribuzione specializzata ITS italiana, oltre a un ampio ventaglio di dati relativi ai codici attività, alla localizzazione, dimensione e "anzianità" dei distributori associati, fino a scendere nei dettagli del numero addetti, delle superfici di vendita, delle merceologie trattate e della tipologia dei clienti (con relativa segmentazione del fatturato). Vengono inoltre presi in considerazione l'utilizzo di internet e dei social network, la fruizione di corsi di formazione, la partecipazione a fiere di settore, ecc. Non mancheranno i tradizionali approfondimenti sugli scenari di Mercato, con le relazioni di **Lorenzo Bellicini** (Direttore

CRESME) e **Mariano Bella** (Direttore Ufficio Studi Confcommercio). Sono inoltre previsti i contributi di **Emilio Mussini** (Presidente Commissione Attività Promozionali e Fiere di Confindustria Ceramica), **Massimiliano Pierini** (Managing Director Reed Exhibitions Italia) e **Massimo Minguzzi** (Idrolab Srl). I lavori saranno chiusi dall'intervento di **Luciano Ziarelli** che, come sempre, ci emozionerà e ci farà riflettere, con il suo nuovo workshop "Pedalare, pedalare!". Indichiamo qui di seguito il programma dei lavori:

08.30 Registrazione dei partecipanti
Mauro Odorisio - Presidente ANGAISA

Apertura dei lavori

Emilio Mussini - Presidente Commissione Attività Promozionali e Fiere di Confindustria Ceramica

Piastrelle e ceramica, nuove opportunità di sviluppo per i mercati italiano ed estero

Mariano Bella - Direttore Ufficio Studi Confcommercio Imprese per l'Italia

Fiscalità, consumi, prospettive economiche

Massimiliano Pierini - Managing Director Reed Exhibitions Italia

MCE 2016: dove innovazione ed efficienza trovano la strada del business

Lorenzo Bellicini - Direttore CRESME
Riqualficazione, incentivi, investimenti: un nuovo clima di fiducia per l'edilizia e la filiera idrotermosanitaria

Alberto Bubbio - Professore Associato di Economia Aziendale c/o Università Cattaneo LIUC di Castellanza (VA)

Mauro Odorisio - Presidente ANGAISA



meeting d'inverno

Congiuntura economica, scenari competitivi, dati e previsioni di mercato per gli attori della filiera IdroTermoSanitaria

Iscrizione obbligatoria

Milano, 3 dicembre 2015 - ore 08.30
Palazzo Castiglioni (Sala Orlando)
Corso Venezia, 47 - Milano

In collaborazione con:

FERRARI
IDROLAB

OMEGA
CONSUMI

FIERE IN SETTORE CERAMICA DAL 1988

Andrea Ricotti - Regional Manager Cerved Group

Mercato, Distribuzione e Filiera ITS: tutto quello che i numeri aiutano a comprendere

Massimo Minguzzi - Idrolab Srl
Etichettatura energetica.net: un servizio strategico per gli operatori della filiera idrotermosanitaria

Luciano Ziarelli - Emotional Management Coaching & Consulting

Pedalare, pedalare! Salite e discese della vita e del business

13.30 Chiusura dei lavori e colazione di lavoro

Per informazioni: eventi@angaisa.it

Normative

Commercio

Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 29 ottobre 2015 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di settembre 2015, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

- La variazione annuale settembre 2014 - settembre 2015 è pari a meno 0,1 (75% = - 0,075).
- La variazione biennale settembre 2013 - settembre 2015 è pari a meno 0,2 (75% = - 0,150).

Fisco



Equitalia. Rateizzazione. Nuovi modelli.

Dal 9 novembre 2015 i contribuenti hanno a disposizione 5 modelli per presentare l'istanza di rateizzazione dei propri debiti ad Equitalia.

Si segnala che, a decorrere dal 9 novembre 2015, i contribuenti hanno a disposizione 5 modelli per presentare l'istanza di rateizzazione dei propri debiti ad Equitalia, anziché 17, come sinora in uso.

I nuovi modelli, che gli utenti potranno visualizzare accedendo all'indirizzo www.gruppoequitalia.it, nelle sezioni "Cittadini Rateizzazione", "Imprese Rateizzazione" e "Modulistica Rateizzazione", sono i seguenti:

1. modello R1, per la richiesta o proroga di rateizzazione, secondo un piano ordinario di massimo 72 rate, di importi fino a 50.000 euro (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), utilizzabile dai contribuenti diversi dagli imprenditori individuali e dalle società;
2. modello R2, per la richiesta o proroga di rateizzazione, secondo un piano ordinario di massimo 72 rate, per importi superiori a 50.000 euro (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), utilizzabile dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regime fiscale semplificato;
3. modello R3, per la richiesta o proroga di rateizzazione, secondo un piano ordinario di massimo 72 rate, per importi superiori a 50.000 euro (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), utilizzabile dalle persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
4. modello R4, per la richiesta di rateizzazione o proroga, secondo un piano straordinario e per la richiesta di estensione della rateizzazione di debiti di qualsiasi importo, per un massimo di 120 rate (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), utilizzabile dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regime fiscale semplificato;
5. modello R5, per la richiesta di rateizzazione o proroga, secondo un piano straordinario e per la richiesta di estensione della rateizzazione di debiti di qualsiasi importo, per un massimo di 120 rate (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), utilizzabile dalle persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

Sarà possibile utilizzare lo stesso documento per richiedere contemporaneamente una nuova rateizzazione e la proroga di un piano già ottenuto.

Imposte sui redditi. Perdite sui crediti verso soggetti falliti deducibili solo se inerenti.

Non sono ammesse in deduzione le perdite sui crediti vantati nei confronti di un soggetto dichiarato fallito, se detti costi sono privi del requisito dell'inerenza.

La presenza di crediti vantati nei confronti di un soggetto dichiarato fallito non è da sola sufficiente a permettere la deduzione degli stessi, in mancanza del requisito dell'inerenza. Infatti, laddove

non si dimostri che i costi sostenuti hanno una correlazione con l'attività svolta, la deduzione della perdita dei crediti suddetti non è ammessa. Questo è quanto è stato stabilito dai giudici della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, sez. III, nella sentenza n. 351/03/2015 del 31 agosto 2015, dopo aver rigettato il ricorso presentato da una società contro l'avviso di accertamento con il quale veniva disconosciuta la deduzione della perdita su crediti derivante da un mutuo concesso alla società controllante e non restituito, poiché la stessa era stata dichiarata fallita.

Lavoro



Licenziamento. Uso personale della mail sui luoghi di lavoro.

Illegittimo il licenziamento di un dipendente accusato di utilizzo personale della casella di posta elettronica e della navigazione in Internet se non ha sottratto al lavoro una quantità di tempo rilevante.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n.22353/2015 depositata in data 02.11.2015.

La decisione ha confermato i giudizi espressi in precedenza prima dal Tribunale di Lanciano e poi dalla Corte d'appello dell'Aquila. La Cassazione ha sostanzialmente ribadito quanto emerso nel giudizio di secondo grado, e cioè che oltre a non aver comportato sottrazione di tempo significativa all'attività lavorativa attraverso l'uso personale della posta elettronica e di internet, con la sua condotta il lavoratore in questione non aveva realizzato un «*blocco del lavoro, con un conseguente grave danno per l'attività produttiva*». La Corte d'appello aveva però anche rigettato il risarcimento del danno proposto dal lavoratore che si era appellato a un «*preteso danno alla professionalità, alla vita di relazione e alla natura ingiuriosa del licenziamento*». La Corte riconosceva semplicemente a titolo di indennità risarcitoria, si legge nella sentenza, «*la retribuzione globale di fatto maturata dall'illegittimo licenziamento fino all'esercizio dell'opzione, detratte le somme percepite in altra occupazione, oltre all'indennità forfettaria di 15 mensilità, con rivalutazione e interessi*». La Cassazione ha confermato tali orientamenti. La sentenza, infatti, ha definito prive di fondatezza le motivazioni presentate dall'azienda a difesa della sua decisione di allontanare il dipendente e in opposizione alla sentenza di se-

condo grado. Tra queste la contestazione che la Corte d'Appello avesse ignorato nel suo giudizio, «*la lettera di contestazione di addebito, che richiamava altresì l'elusione delle informative e dei molteplici preavvisi effettuati dall'azienda datrice di lavoro*», quali in particolare, una circolare e diverse e-mail con le quali l'azienda richiamava «*i dipendenti ad un uso più attento della strumentazione aziendale*». Secondo i ricorrenti «*la condotta avrebbe quindi integrato anche la violazione del dovere di obbedienza previsto dall'articolo 2104 del Codice civile*». L'azienda aveva anche contestato l'installazione sul personal computer di programmi coperti da copyright e di software non forniti dall'azienda che «*non comportavano solo un utilizzo improprio dello strumento aziendale, ma un utilizzo illegittimo, perché attuato in violazione dell'articolo 64 della Legge n. 633 del 1941, con il rischio di responsabilità quantomeno civile del datore di lavoro*». Inoltre, la reiterazione della condotta avrebbe reso «*l'ipotesi contestata quantomeno aggravata rispetto all'infrazione disciplinare descritta dal contratto collettivo*». Respinta la fondatezza di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha esaminato le risultanze della CtU, argomentando che l'utilizzo personale della posta elettronica e la navigazione in Internet erano, «*in entrambi i casi di difficile quantificazione temporale*». La CtU aveva confermato la presenza di file di natura multimediale non legati all'attività lavorativa e l'installazione di alcuni programmi coperti da copyright, di cui non era stata accertata, però, l'utilizzazione oltre il periodo concesso come dimostrativo. La Cassazione ha quindi escluso a questo proposito la particolare gravità del comportamento addebitato sotto il profilo della sussistenza della giusta causa.

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Licenziamento. Scarso rendimento.

La Cassazione ha affermato che, ricorrendo determinati presupposti, il licenziamento per scarso rendimento costituisce un'ipotesi legittima di recesso datoriale per notevole inadempimento degli obblighi di diligenza connaturati al rapporto di lavoro.

Nella sentenza n. 14310/2015 viene precisato che, in presenza di specifici parametri che consentano di verificare il livello della "performance" sul piano della prestazione richiesta al lavoratore e sul piano collettivo, in relazione alle capacità produttive realizzate dagli altri lavoratori comparabili, lo scarso rendimento prolungato in un considerevole lasso di tempo può essere posto a base del licenziamento disciplinare. La Cassazione riconosce che nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato la prestazione lavorativa richiesta al dipendente costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il lavoratore si vincola non

al raggiungimento di una prestazione finale ma alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative secondo le tempistiche e con le modalità richieste dal datore di lavoro. In tale contesto, prosegue la Suprema Corte, lo scarso rendimento può integrare gli estremi di un grave inadempimento disciplinare e, come tale, giustificare l'irrogazione del licenziamento, nella misura in cui la protratta prestazione insufficiente del lavoratore sia indice di grave negligenza professionale. Ricorda la Corte di Cassazione che, a tale scopo, utile parametro di riferimento è costituito dalla sussistenza di uno scostamento significativo tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione aziendali e quelli ben più limitati effettivamente raggiunti dal lavoratore in un determinato arco temporale di riferimento. Il lavoratore era stato licenziato da un'impresa di telefonia mobile in quanto si era verificato che il dipendente, in un periodo compreso tra ottobre 2008 e marzo 2009, aveva raggiunto livelli di produttività nettamente inferiori sia in rapporto alla capacità produttiva di altri dipendenti con il suo stesso profilo professionale, sia in relazione alle prestazioni individuali da lui stesso raggiunte in un corrispondente periodo precedente alla rilevazione temporale effettuata. Sulla scorta di questi presupposti, la Corte d'Appello di Torino aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento, ritenendo che i parametri di valutazione utilizzati dalla società per accertare lo scarso rendimento avevano dimostrato l'effettiva grave negligenza del dipendente nel disimpegno dell'attività lavorativa. La Cassazione condivide queste conclusioni e ribadisce che, sia pure in un contesto caratterizzato dal fatto che la prestazione lavorativa dipendente integra un'obbligazione di mezzi e non di risultato, lo scarso rendimento può costituire un'ipotesi di recesso datoriale per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

Previdenza



Assunzioni agevolate. Chiarimenti INPS per l'esonero contributivo triennale.

L'INPS fornisce chiarimenti relativamente all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'INPS, con circolare n. 178 del 3 novembre scorso, ha fornito precisazioni relativamente all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi della Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015).

In particolare:

- l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei sei mesi precedenti l'assunzione, non consente la fruizione dell'esonero contributivo;
- in caso di precedente rapporto di lavoro, intercorso nei 6 mesi precedenti l'assunzione, risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, non è possibile fruire dell'esonero;
- in caso di cambio d'appalto e passaggio dei lavoratori dal cedente al subentrante in presenza di un contratto collettivo che preveda l'assunzione ex novo, l'incentivo non spetta;
- nei rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
- in caso di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;
- in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, pertanto la fruizione dell'esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente;
- l'incentivo è fruibile anche quando il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l'assunzione a tempo indeterminato, ha avuto altri rapporti di lavoro quali contratto a termine, collaborazioni a progetto, ecc.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della predetta circolare, disponibili all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative •
[Previdenza](#) • INPS.

Cumulabilità del congedo parentale a ore con altri riposi o permessi.

L'INPS precisa che il congedo parentale fruito ad ore è cumulabile con altri permessi previsti da normative diverse dal T.U. maternità/paternità.

L'INPS, con messaggio n. 6704 del 3 novembre scorso, ha precisato che il congedo parentale fruito ad ore è cumulabile con altri permessi previsti da normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori, e i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso previsti rispettivamente dall'articolo 33, comma 3 e 6, della legge n. 104/92. L'Istituto altresì riconferma l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità, precisando che il lavoratore che utilizza il congedo parentale ad ore non può usufruire, nella medesima giornata, né dei riposi orari giornalieri previsti per i figli disabili gravi, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, né dei riposi orari per allattamento anche se richiesti per bambini differenti.

Il Min. del Lavoro chiarisce che il cessionario incorporante continua a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata.

Esonero contributivo e operazioni societarie.

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 25 del 5 novembre scorso, ha precisato che nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione per incorporazione, dove i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità, il cessionario incorporante continua a beneficiare dell'esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, limitatamente alla parte residua. Rimandiamo le aziende interessate alla lettura dell'interpello del Ministero, disponibile all'interno del portale associativo.



www.angaisa.it • Area Normative •
[Previdenza](#) • INPS.

Notizie varie

Accordo – quadro ANGAISA / CAPGEMINI BS



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e CAPGEMINI BS con il quale l'Associazione mette a disposizione dei Soci prodotti e servizi di un leader di settore in Management Consulting, Information Technology e Outsourcing. CAPGEMINI BS si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione, e quindi alle componenti essenziali dell'economia italiana, rappresentata da aziende sempre più coinvolte nei fenomeni della globalizzazione dei mercati e nella innovazione dei prodotti e dei processi. La soluzione di CAPGEMINI BS per le aziende di distribuzione del settore ITS è la suite Michelangelo, la

soluzione gestionale completa ed in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni per le esigenze specifiche delle aziende di distribuzione e del commercio dei settori: Idrotermosanitario-Showroom; Edilizia; Materiale elettrico; Ferramenta-Utensileria-Ricambi; Distribuzione Specializzata di beni durevoli.

La soluzione completa "Michelangelo Suite" è in grado di utilizzare la sinergia tra i vari componenti software integrati e consente la copertura di tutte le aree aziendali. A tutti i soci ANGAISA che decideranno di dotarsi del software gestionale per la distribuzione "Michelangelo", saranno riservate condizioni di particolare favore. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono all'interno della scheda disponibile sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni).

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da CAPGEMINI BS.

Accordo – quadro ANGAISA/FOX & PARKER



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e FOX & PARKER, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, dei servizi e prodotti di un'azienda leader nel settore della GESTIONE DEL CREDITO. Fox & Parker Group è una Società italiana che propone Sistemi e Servizi per la Gestione del Credito in Italia e all'Estero. Distributore ufficiale Infocamere, l'Azienda, che ha sede a Torino, è attualmente l'unica realtà italiana ad alta specializzazione nel settore del Credit Risk Management ed è associata ANCIC, FEDERPOL, WAD, BIIA, FEDERPRIVACY e CONFINDUSTRIA TORINO. Sul mercato da quasi vent'anni, Fox & Parker ha seguito l'evoluzione della gestione del Credito nel tempo ed è oggi in grado di operare in modo trasversale, proponendo soluzioni personalizzate ad Imprese di qualsiasi settore e dimensione. Il core business aziendale consiste nel fornire rapporti informativi in Italia e all'Estero sul grado di affidabilità commerciale di Clienti, Fornitori, Partner, Distributori, Franchisee. I report disponibili hanno diversi livelli di approfondimento e forniscono informazioni commerciali e investigative sulle aziende italiane e straniere: si va dai report evasi "on line" in tempo reale, per affidamenti di rischio basso, a quelli, a maggior valore aggiunto, che richiedono l'intervento dell'analista fino ai report di altissima specializzazione di taglio investigativo. In particolare gli associati ANGAISA potranno fruire, a condizioni di particolare favore, dei seguenti prodotti/servizi: Informazioni Commerciali Preventive Italia/Estero; Analisi Portafoglio Clienti

e/o Fornitori; Piattaforma Gestionale FoxPanel e F.C.R.B. e Assicurazione crediti "Excess of Loss"; Gestione e Recupero Crediti e Mediazione Civile e Commerciale; Business Intelligence; Certificazione delle procedure; Formazione specialistica. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). All'interno della scheda, è possibile visualizzare le tabelle che riportano le scontistiche riservate ai soci ANGAISA. Per info: convenzioni@angaisa.it.

Accordo – quadro ANGAISA/SME.UP



Gestire con efficienza il settore idrotermosanitario.

Sme.UP ERP per il settore Idrotermosanitario è frutto dell'esperienza maturata negli anni a stretto contatto con importanti clienti del settore, che nel tempo hanno contribuito a rendere la soluzione completa per qualsiasi contesto aziendale, riguardante sia i Distributori che i Produttori. I flussi dei processi specifici del settore sono tradotti in Sme.UP ERP utilizzando logiche di funzionamento realizzate con la tecnica degli Oggetti Applicativi. Questa specificità presenta il fondamentale valore aggiunto di consentire la massima flessibilità, che si traduce operativamente nella possibilità di configurare la Soluzione sulle specifiche necessità dell'azienda, senza la necessità di sviluppare un nuovo software. Le **esigenze soddisfatte** grazie alle funzionalità di Sme.UP ERP dedicato al settore idrotermosanitario, coprono tutti i bisogni tipici delle aziende che operano in questo mercato: utilizzo di Internet per i rapporti col mondo esterno; gestione dei cicli di approvvigionamento e vendita; gestione filiali; autorizzazioni; collegamenti EDI Web; analisi statistiche; AFC.

In particolare, nell'ambito delle vendite con Sme.UP ERP, è possibile perseguire agevolmente gli obiettivi commerciali aziendali in termini di bilanciamento di fatturato, marginalità, market-share, soddisfazione e fidelizzazione del cliente. Sme.UP ERP supporta i processi del settore Idrotermosanitario in tutti i suoi aspetti specifici:

- **CRM** per le relazioni con i Prospect ed i Clienti
- **ESECUTIVI**: acquisizione ed evasione dell'ordine
- **ATTIVITA' DI CONTROLLO** della coerenza e rispondenza di ogni attività ed operazione rispetto alle politiche commerciali aziendali.

Scarica qui la brochure

Promozioni per i soci ANGAISA:

Business Intelligence con Qlik

La Business Intelligence Sme.UP si basa su QlikView, perfettamente integrato con Sme.UP ERP. QlikView propone una classe di soluzioni analitiche facili da utilizzare e che consentono di raccogliere i dati necessari da più sistemi informativi, di sintetiz-

zarli in misure significative e di proporre aggregazioni ed analisi altrimenti non disponibili.

Offerta dedicata agli associati: 25% di sconto sui modelli Qlik Sme.UP

Sme.UP CRM

Integrato con Sme.UP ERP, permette di gestire le relazioni con la clientela, gestire i referenti, le lead, le opportunità di vendita e le attività della forza vendita. Sme.UP CRM è concepito come totalmente integrato con la base dati di Sme.UP ERP e porta vantaggi a tutte le aziende che fanno della dinamicità delle attività di marketing e di vendita una chiave per il loro successo.

Offerta riservata ai soci ANGAISA: mezza giornata di orientamento gratuito

Email marketing

Socialmailer è lo strumento di email marketing integrato con Sme.UP ERP.

La prima piattaforma online professionale per comunicare con i clienti attraverso Social Network, Email, Sms e Fax.

Offerta riservata ai soci ANGAISA: 2 mesi GRATIS.

Sme.UP Cloud Managed Service Provider

Sme.UP dispone oggi di due datacenter dai quali può erogare Cloud Computing in tutte le sue forme "classiche" e cioè IAAS, PAAS e SAAS e soprattutto una serie di servizi che stanno cominciando ad essere acquistati da decine di aziende.

Offerta riservata ai soci ANGAISA: mezza giornata di orientamento gratuito.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, alle scontistiche e ai riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono contenuti all'interno della scheda disponibile sul portale www.angaisa.it (Area Soci / Convenzioni). Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata all'accordo ed ai servizi erogati da SME.UP.



www.angaisa.it • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

